



CITTA' DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE O2
Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°. 241 data 18/12/2020 del Registro di Settore

N°. 1323 data 18/12/2020 del Registro Generale

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il decreto sindacale n°4 del 20/05/2019 con cui lo scrivente è stato individuato Responsabile del Settore II "Servizi Finanziari" con competenza per il Servizio Personale, con conseguente attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui all'art. 107 del TUEL;

DATO ATTO CHE il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni ex art.147, c.4 D. Lgs. 267/2000;
- il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n°1 del 03/01/2020;
- la deliberazione del C.S. n.72 del 06/08/2020 con cui è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2020 – 2022, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse per la contrattazione decentrata;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, che all'art. 67 ha profondamente modificato la disciplina per la determinazione e la gestione del fondo per le risorse decentrate, suddiviso in:
 - ▣ Risorse stabili che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - ▣ Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- per la quantificazione delle risorse stabili non vi sono margini di apprezzamento discrezionale, e quindi devono essere costituite con una determinazione del responsabile, mentre per la parte variabile che è rimessa alle scelte discrezionali delle amministrazioni, occorre che la Giunta decida con una specifica deliberazione;

VISTI:

- l'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/5/2018, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali*

risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

-l'art. 67, comma 2, del nuovo contratto, il quale stabilisce che l'unico importo consolidato di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- *come previsto alla lett. b) "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";*
- *come previsto alla lett. c) "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

TENUTO CONTO

- che l'art.23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";*

- che pertanto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del salario accessorio per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione Controllo Veneto delibera n. 263/2016).

- *La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente all'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

- *La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione.*

- *La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti*

disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn-over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

TENUTO CONTO che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019, che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn-over” dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici “valori soglia” previsti da un D.P.C.M. , adottato d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” attuativo del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019”;

DATO ATTO CHE il DPCM in premessa ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”

CONSIDERATO CHE

- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;

RILEVATO CHE in conformità alla suddetta circolare si è proceduto:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2020 (comprensivo delle assunzioni previste), da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018 = n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2020 = n.30,79 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019;

RICORDATO CHE:

- ai fini della determinazione dell'importo del Fondo 2020 per la verifica del limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, dovranno essere esclusi gli incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018, come già precisato nella dichiarazione congiunta n. 5, in successive sentenze della Corte dei Conti sia a Sezioni Riunite che nella Sezione Autonomie, e in ultimo, a definitiva conferma, dall' art. 11 del d.l. 135/2018, che, testualmente, recita: *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*
- vi sono voci retributive relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs.75/2017, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

PRESO ATTO CHE

- l'ammontare dell'importo unico consolidato (IUC), come certificato dal Revisore dei conti, determinato ai sensi dell'art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, è pari ad Euro 114.474,37 (importo depurato da una decurtazione permanente pari ad Euro 72.431,00), importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- il fondo per le posizioni organizzative attualmente vigenti è stimato in Euro 84.074,36 incrementato, ai sensi dell'art.11-bis D.L. 135/2018 , con deliberazione di Giunta comunale n°84 del 17/12/2020 di Euro 34.074,36 ;
- il fondo per il Lavoro Straordinario anno 2020, viene quantificato in Euro 14.000,00 come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo "congelato";

DATO ATTO CHE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) parte giuridica per il triennio 2019-2021- annuale 2019 (parte economica) è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopraccitate e secondo il CCNL 21 maggio 2018;

DATO ATTO CHE

nella parte stabile del fondo sono state inserite:

- Differenziali della PEO pari ad Euro 4.491,28 (*risorsa stabile esclusa dal limite*)
- Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente pari a Euro 3,161,60 (*risorsa stabile esclusa dal limite*);
- Somma corrispondente alle R.I.A. e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari a complessivi Euro 5.285,93 (*risorsa stabile soggetta la limite*);

che nella parte variabile sono state inseriti:

- Frazione di RIA anno in corso (importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui al comma 2, lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione + rateo 13[^] mensilità) pari ad Euro 4.115,43 (*risorsa variabile soggetta al limite*)
- Economie fondo anni precedenti pari ad Euro 7.179,00 (*risorsa variabile non soggetta al limite*);
- Economie fondo straordinario confluite pari ad Euro 4.423,85 (*risorsa variabile non soggetta al limite*);
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) pari ad Euro 19.510,89 (*risorsa variabile non soggetta al limite*);

DATO ATTO CHE gli incrementi di parte stabile per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 3.161,60 +€ 4.491,28) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/201, come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG deposita il 18 ottobre 2018; ;

DATO ATTO altresì che gli incrementi:

- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018 (€ 4.423,85),

- per somme ex art. 67 commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.05.2018 (€ 7.179,00),

- per specifiche disposizioni di legge di cui € 19.510,89 ai sensi ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 ed € 7.360,00 per compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - art.27,CCNL 14/9/2000,

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 38.473,74 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa e

consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO CHE si rende necessario applicare una decurtazione per rispetto del limite per un importo complessivo di Euro 9.401.36 di cui:

- € 5.285,93 (*risorsa stabile soggetta al limite*)
- € 4.115,43 (*risorsa variabile soggetta al limite*);

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RITENUTO pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, in esecuzione del nuovo CCNL Enti Locali del 21.05.2018, nell'ammontare complessivo pari ad Euro 114.474,37 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- il CCDI normativo per il triennio 2019/2021 – annuale 2019 (parte economica) siglato in data 27 dicembre 2019;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art.3, c.5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

PER quanto in premessa

DETERMINA

1. di costituire ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nell'ammontare complessivo pari ad € 114.474,37 di cui all'allegato A, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. dare altresì atto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art.23 del D.Lg.vo n. 75/2017;

4. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente, "*Personale*", "*Contrattazione integrativa*", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di rendere noto che ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE
Dott. Sebastiano D'Argento

Determinazione

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Sebastiano D'Argento, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì 18/12/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

Sebastiano D'Argento

In data l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita nella raccolta degli originali delle stesse.

Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria

Racale, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sebastiano D'Argento

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì 18/12/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

Sebastiano D'Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
21/12/2020..... e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 21/12/2020

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Sebastiano D'Argento

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile (imponibile)	186.905,37
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	0,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A) - (non imponibile)	3.161,60
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B) - (non imponibile)	4.491,28
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - (imponibile)	5.285,93
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	0,00
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI - ART.23 COMMA 2 - DLGS 75/2017	5.285,93
(10) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (€ 46.812,00 pareggio bilancio 2011 - € 25.619,00 consolidamento decurtazione)	72.431,00
TOTALE RISORSE STABILI	122.127,25
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	0,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	0,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	0,00
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018) - (imponibile)	4.115,43
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	4.115,43
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	0,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	7.179,00
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	0,00
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	19.510,89
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	4.423,85
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	0,00
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	7.360,00
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	0,00
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	38.473,74
TOTALE RISORSE VARIABILI	38.473,74
TOTALE	160.600,99
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2020	114.474,37
(+) FONDO P. O. FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) + LAVORO STRAORDINARIO	98.074,46
(-) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	34.074,46
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	178.474,37
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	178.474,37
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	178.474,37
	LIMITE OK

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (LEGENDA VOCl)

DESCRIZIONE
Risorse stabili
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile Il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. Ai sensi dell'art. 67 c. 1 CCNL 21 maggio 2018, in tale valore consolidato confluisce (esclusa la quota relativa alla dirigenza) anche l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001, nel caso in cui tali somme non siano state utilizzate per gli incarichi di alta professionalità nel 2017. Una volta inserito, ovviamente, tale valore perde il vincolo di destinazione. Quindi, in concreto: - gli enti con dirigenza che nel 2017 avevano incarichi di alta professionalità, non devono inserire tale 0,20% nell'importo consolidato, poiché come per le posizioni organizzative questi incarichi sono finanziati con risorse di bilancio; - gli enti con dirigenza che nel 2017 non avevano incarichi di alta professionalità devono consolidare nel fondo la quota annuale dello 0,20%; - gli enti senza dirigenza devono consolidare nel fondo la quota annuale dello 0,20%.
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA) NOTA BENE: per omogeneità di calcolo, tale voce è detratta dal valore del Fondo 2016, al fine di determinare il corretto valore di confronto.
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A) - N.B. DAL 2019 Importo su base annua, pari a Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2018. NOTA BENE: Ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5, del 19/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B) Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni individuali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. NOTA BENE: Ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5, del 19/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Importo pari alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura piena in ragione d'anno.
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 166)
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza.
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla compensazione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato.
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE In caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017) Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, c. 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'Ente).
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DICHIARAZIONI
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015
a) Risorse variabili soggette a limitazione
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.862/1998, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 448/1997)
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018) In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018) Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai rates di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018) Somme stanziate per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, defrati nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI
b) Risorse variabili non soggette a limitazione
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018) Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non necessariamente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K), ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT. ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) Eventuali risparmi accorsi a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018) Integrazioni alla componente variabile del fondo a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. d) e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e 16 e 17 e 18 e 19 e 20 e 21 e 22 e 23 e 24 e 25 e 26 e 27 e 28 e 29 e 30 e 31 e 32 e 33 e 34 e 35 e 36 e 37 e 38 e 39 e 40 e 41 e 42 e 43 e 44 e 45 e 46 e 47 e 48 e 49 e 50 e 51 e 52 e 53 e 54 e 55 e 56 e 57 e 58 e 59 e 60 e 61 e 62 e 63 e 64 e 65 e 66 e 67 e 68 e 69 e 70 e 71 e 72 e 73 e 74 e 75 e 76 e 77 e 78 e 79 e 80 e 81 e 82 e 83 e 84 e 85 e 86 e 87 e 88 e 89 e 90 e 91 e 92 e 93 e 94 e 95 e 96 e 97 e 98 e 99 e 100 e 101 e 102 e 103 e 104 e 105 e 106 e 107 e 108 e 109 e 110 e 111 e 112 e 113 e 114 e 115 e 116 e 117 e 118 e 119 e 120 e 121 e 122 e 123 e 124 e 125 e 126 e 127 e 128 e 129 e 130 e 131 e 132 e 133 e 134 e 135 e 136 e 137 e 138 e 139 e 140 e 141 e 142 e 143 e 144 e 145 e 146 e 147 e 148 e 149 e 150 e 151 e 152 e 153 e 154 e 155 e 156 e 157 e 158 e 159 e 160 e 161 e 162 e 163 e 164 e 165 e 166 e 167 e 168 e 169 e 170 e 171 e 172 e 173 e 174 e 175 e 176 e 177 e 178 e 179 e 180 e 181 e 182 e 183 e 184 e 185 e 186 e 187 e 188 e 189 e 190 e 191 e 192 e 193 e 194 e 195 e 196 e 197 e 198 e 199 e 200 e 201 e 202 e 203 e 204 e 205 e 206 e 207 e 208 e 209 e 210 e 211 e 212 e 213 e 214 e 215 e 216 e 217 e 218 e 219 e 220 e 221 e 222 e 223 e 224 e 225 e 226 e 227 e 228 e 229 e 230 e 231 e 232 e 233 e 234 e 235 e 236 e 237 e 238 e 239 e 240 e 241 e 242 e 243 e 244 e 245 e 246 e 247 e 248 e 249 e 250 e 251 e 252 e 253 e 254 e 255 e 256 e 257 e 258 e 259 e 260 e 261 e 262 e 263 e 264 e 265 e 266 e 267 e 268 e 269 e 270 e 271 e 272 e 273 e 274 e 275 e 276 e 277 e 278 e 279 e 280 e 281 e 282 e 283 e 284 e 285 e 286 e 287 e 288 e 289 e 290 e 291 e 292 e 293 e 294 e 295 e 296 e 297 e 298 e 299 e 300 e 301 e 302 e 303 e 304 e 305 e 306 e 307 e 308 e 309 e 310 e 311 e 312 e 313 e 314 e 315 e 316 e 317 e 318 e 319 e 320 e 321 e 322 e 323 e 324 e 325 e 326 e 327 e 328 e 329 e 330 e 331 e 332 e 333 e 334 e 335 e 336 e 337 e 338 e 339 e 340 e 341 e 342 e 343 e 344 e 345 e 346 e 347 e 348 e 349 e 350 e 351 e 352 e 353 e 354 e 355 e 356 e 357 e 358 e 359 e 360 e 361 e 362 e 363 e 364 e 365 e 366 e 367 e 368 e 369 e 370 e 371 e 372 e 373 e 374 e 375 e 376 e 377 e 378 e 379 e 380 e 381 e 382 e 383 e 384 e 385 e 386 e 387 e 388 e 389 e 390 e 391 e 392 e 393 e 394 e 395 e 396 e 397 e 398 e 399 e 400 e 401 e 402 e 403 e 404 e 405 e 406 e 407 e 408 e 409 e 410 e 411 e 412 e 413 e 414 e 415 e 416 e 417 e 418 e 419 e 420 e 421 e 422 e 423 e 424 e 425 e 426 e 427 e 428 e 429 e 430 e 431 e 432 e 433 e 434 e 435 e 436 e 437 e 438 e 439 e 440 e 441 e 442 e 443 e 444 e 445 e 446 e 447 e 448 e 449 e 450 e 451 e 452 e 453 e 454 e 455 e 456 e 457 e 458 e 459 e 460 e 461 e 462 e 463 e 464 e 465 e 466 e 467 e 468 e 469 e 470 e 471 e 472 e 473 e 474 e 475 e 476 e 477 e 478 e 479 e 480 e 481 e 482 e 483 e 484 e 485 e 486 e 487 e 488 e 489 e 490 e 491 e 492 e 493 e 494 e 495 e 496 e 497 e 498 e 499 e 500 e 501 e 502 e 503 e 504 e 505 e 506 e 507 e 508 e 509 e 510 e 511 e 512 e 513 e 514 e 515 e 516 e 517 e 518 e 519 e 520 e 521 e 522 e 523 e 524 e 525 e 526 e 527 e 528 e 529 e 530 e 531 e 532 e 533 e 534 e 535 e 536 e 537 e 538 e 539 e 540 e 541 e 542 e 543 e 544 e 545 e 546 e 547 e 548 e 549 e 550 e 551 e 552 e 553 e 554 e 555 e 556 e 557 e 558 e 559 e 560 e 561 e 562 e 563 e 564 e 565 e 566 e 567 e 568 e 569 e 570 e 571 e 572 e 573 e 574 e 575 e 576 e 577 e 578 e 579 e 580 e 581 e 582 e 583 e 584 e 585 e 586 e 587 e 588 e 589 e 590 e 591 e 592 e 593 e 594 e 595 e 596 e 597 e 598 e 599 e 600 e 601 e 602 e 603 e 604 e 605 e 606 e 607 e 608 e 609 e 610 e 611 e 612 e 613 e 614 e 615 e 616 e 617 e 618 e 619 e 620 e 621 e 622 e 623 e 624 e 625 e 626 e 627 e 628 e 629 e 630 e 631 e 632 e 633 e 634 e 635 e 636 e 637 e 638 e 639 e 640 e 641 e 642 e 643 e 644 e 645 e 646 e 647 e 648 e 649 e 650 e 651 e 652 e 653 e 654 e 655 e 656 e 657 e 658 e 659 e 660 e 661 e 662 e 663 e 664 e 665 e 666 e 667 e 668 e 669 e 670 e 671 e 672 e 673 e 674 e 675 e 676 e 677 e 678 e 679 e 680 e 681 e 682 e 683 e 684 e 685 e 686 e 687 e 688 e 689 e 690 e 691 e 692 e 693 e 694 e 695 e 696 e 697 e 698 e 699 e 700 e 701 e 702 e 703 e 704 e 705 e 706 e 707 e 708 e 709 e 710 e 711 e 712 e 713 e 714 e 715 e 716 e 717 e 718 e 719 e 720 e 721 e 722 e 723 e 724 e 725 e 726 e 727 e 728 e 729 e 730 e 731 e 732 e 733 e 734 e 735 e 736 e 737 e 738 e 739 e 740 e 741 e 742 e 743 e 744 e 745 e 746 e 747 e 748 e 749 e 750 e 751 e 752 e 753 e 754 e 755 e 756 e 757 e 758 e 759 e 760 e 761 e 762 e 763 e 764 e 765 e 766 e 767 e 768 e 769 e 770 e 771 e 772 e 773 e 774 e 775 e 776 e 777 e 778 e 779 e 780 e 781 e 782 e 783 e 784 e 785 e 786 e 787 e 788 e 789 e 790 e 791 e 792 e 793 e 794 e 795 e 796 e 797 e 798 e 799 e 800 e 801 e 802 e 803 e 804 e 805 e 806 e 807 e 808 e 809 e 810 e 811 e 812 e 813 e 814 e 815 e 816 e 817 e 818 e 819 e 820 e 821 e 822 e 823 e 824 e 825 e 826 e 827 e 828 e 829 e 830 e 831 e 832 e 833 e 834 e 835 e 836 e 837 e 838 e 839 e 840 e 841 e 842 e 843 e 844 e 845 e 846 e 847 e 848 e 849 e 850 e 851 e 852 e 853 e 854 e 855 e 856 e 857 e 858 e 859 e 860 e 861 e 862 e 863 e 864 e 865 e 866 e 867 e 868 e 869 e 870 e 871 e 872 e 873 e 874 e 875 e 876 e 877 e 878 e 879 e 880 e 881 e 882 e 883 e 884 e 885 e 886 e 887 e 888 e 889 e 890 e 891 e 892 e 893 e 894 e 895 e 896 e 897 e 898 e 899 e 900 e 901 e 902 e 903 e 904 e 905 e 906 e 907 e 908 e 909 e 910 e 911 e 912 e 913 e 914 e 915 e 916 e 917 e 918 e 919 e 920 e 921 e 922 e 923 e 924 e 925 e 926 e 927 e 928 e 929 e 930 e 931 e 932 e 933 e 934 e 935 e 936 e 937 e 938 e 939 e 940 e 941 e 942 e 943 e 944 e 945 e 946 e 947 e 948 e 949 e 950 e 951 e 952 e 953 e 954 e 955 e 956 e 957 e 958 e 959 e 960 e 961 e 962 e 963 e 964 e 965 e 966 e 967 e 968 e 969 e 970 e 971 e 972 e 973 e 974 e 975 e 976 e 977 e 978 e 979 e 980 e 981 e 982 e 983 e 984 e 985 e 986 e 987 e 988 e 989 e 990 e 991 e 992 e 993 e 994 e 995 e 996 e 997 e 998 e 999 e 1000 e 1001 e 1002 e 1003 e 1004 e 1005 e 1006 e 1007 e 1008 e 1009 e 1010 e 1011 e 1012 e 1013 e 1014 e 1015 e 1016 e 1017 e 1018 e 1019 e 1020 e 1021 e 1022 e 1023 e 1024 e 1025 e 1026 e 1027 e 1028 e 1029 e 1030 e 1031 e 1032 e 1033 e 1034 e 1035 e 1036 e 1037 e 1038 e 1039 e 1040 e 1041 e 1042 e 1043 e 1044 e 1045 e 1046 e 1047 e 1048 e 1049 e 1050 e 1051 e 1052 e 1053 e 1054 e 1055 e 1056 e 1057 e 1058 e 1059 e 1060 e 1061 e 1062 e 1063 e 1064 e 1065 e 1066 e 1067 e 1068 e 1069 e 1070 e 1071 e 1072 e 1073 e 1074 e 1075 e 1076 e 1077 e 1078 e 1079 e 1080 e 1081 e 1082 e 1083 e 1084 e 1085 e 1086 e 1087 e 1088 e 1089 e 1090 e 1091 e 1092 e 1093 e 1094 e 1095 e 1096 e 1097 e 1098 e 1099 e 1100 e 1101 e 1102 e 1103 e 1104 e 1105 e 1106 e 1107 e 1108 e 1109 e 1110 e 1111 e 1112 e 1113 e 1114 e 1115 e 1116 e 1117 e 1118 e 1119 e 1120 e 1121 e 1122 e 1123 e 1124 e 1125 e 1126 e 1127 e 1128 e 1129 e 1130 e 1131 e 1132 e 1133 e 1134 e 1135 e 1136 e 1137 e 1138 e 1139 e 1140 e 1141 e 1142 e 1143 e 1144 e 1145 e 1146 e 1147 e 1148 e 1149 e 1150 e 1151 e 1152 e 1153 e 1154 e 1155 e 1156 e 1157 e 1158 e 1159 e 1160 e 1161 e 1162 e 1163 e 1164 e 1165 e 1166 e 1167 e 1168 e 1169 e 1170 e 1171 e 1172 e 1173 e 1174 e 1175 e 1176 e 1177 e 1178 e 1179 e 1180 e 1181 e 1182 e 1183 e 1184 e 1185 e 1186 e 1187 e 1188 e 1189 e 1190 e 1191 e 1192 e 1193 e 1194 e 1195 e 1196 e 1197 e 1198 e 1199 e 1200 e 1201 e 1202 e 1203 e 1204 e 1205 e 1206 e 1207 e 1208 e 1209 e 1210 e 1211 e 1212 e 1213 e 1214 e 1215 e 1216 e 1217 e 1218 e 1219 e 1220 e 1221 e 1222 e 1223 e 1224 e 1225 e 1226 e 1227 e 1228 e 1229 e 1230 e 1231 e 1232 e 1233 e 1234 e 1235 e 1236 e 1237 e 1238 e 1239 e 1240 e 1241 e 1242 e 1243 e 1244 e 1245 e 1246 e 1247 e 1248 e 1249 e 1250 e 1251 e 1252 e 1253 e 1254 e 1255 e 1256 e 1257 e 1258 e 1259 e 1260 e 1261 e 1262 e 1263 e 1264 e 1265 e 1266 e 1267 e 1268 e 1269 e 1270 e 1271 e 1272 e 1273 e 1274 e 1275 e 1276 e 1277 e 1278 e 1279 e 1280 e 1281 e 1282 e 1283 e 1284 e 1285 e 1286 e 1287 e 1288 e 1289 e 1290 e 1291 e 1292 e 1293 e 1294 e 1295 e 1296 e 1297 e 1298 e 1299 e 1300 e 1301 e 1302 e 1303 e 1304 e 1305 e 1306 e 1307 e 1308 e 1309 e 1310 e 1311 e 1312 e 1313 e 1314 e 1315 e 1316 e 1317 e 1318 e 1319 e 1320 e 1321 e 1322 e 1323 e 1324 e 1325 e 1326 e 1327 e 1328 e 1329 e 1330 e 1331 e 1332 e 1333 e 1334 e 1335 e 1336 e 1337 e 1338 e 1339 e 1340 e 1341 e 1342 e 1343 e 1344 e 1345 e 1346 e 1347 e 1348 e 1349 e 1350 e 1351 e 1352 e 1353 e 1354 e 1355 e 1356 e 1357 e 1358 e 1359 e 1360 e 1361 e 1362 e 1363 e 1364 e 1365 e 1366 e 1367 e 1368 e 1369 e 1370 e 1371 e 1372 e 1373 e 1374 e 1375 e 1376 e 1377 e 1378 e 1379 e 1380 e 1381 e 1382 e 1383 e 1384 e 1385 e 1386 e 1387 e 1388 e 1389 e 1390 e 1391 e 1392 e 1393 e 1394 e 1395 e 1396 e 1397 e 1398 e 1399 e 1400 e 1401 e 1402 e 1403 e 1404 e 1405 e 1406 e 1407 e 1408 e 1409 e 1410 e 1411 e 1412 e 1413 e 1414 e 1415 e 1416 e 1417 e 1418 e 1419 e 1420 e 1421 e 1422 e 1423 e 1424 e 1425 e 1426 e 1427 e 1428 e 1429 e 1430 e 1431 e 1432 e 1433 e 1434 e 1435 e 1436 e 1437 e 1438 e 1439 e 1440 e 1441 e 1442 e 1443 e 1444 e 1445 e 1446 e 1447 e 1448 e 1449 e 1450 e 1451 e 1452 e 1453 e 1454 e 1455 e 1456 e 1457 e 1458 e 1459 e 1460 e 1461 e 1462 e 1463 e 1464 e 1465 e 1466 e 1467 e 1468 e 1469 e 1470 e 1471 e 1472 e 1473 e 1474 e 1475 e 1476 e 1477 e 1478 e 1479 e 1480 e 1481 e 1482 e 1483 e 1484 e 1485 e 1486 e 1487 e 1488 e 1489 e 1490 e 1491 e 1492 e 1493 e 1494 e 1495 e 1496 e 1497 e 1498 e 1499 e 1500 e 1501 e 1502 e 1503 e 1504 e 1505 e 1506 e 1507 e 1508 e 1509 e 1510 e 1511 e 1512 e 1513 e 1514 e 1515 e 1516 e 1517 e 1518 e 1519 e 1520 e 1521 e 1522 e 1523 e 1524 e 1525 e 1526 e 1527 e 1528 e 1529 e 1530 e 1531 e 1532 e 1533 e 1534 e 1535 e 1536 e 1537 e 1538 e 1539 e 1540 e 1541 e 1542 e 1543 e 1544 e 1545 e 1546 e 1547 e 1548 e 1549 e 1550 e 1551 e 1552 e 1553 e 1554 e 1555 e 1556 e 1557 e 1558 e 1559 e 1560 e 1561 e 1562 e 1563 e 1564 e 1565 e 1566 e 1567 e 1568 e 1569 e 1570 e 1571 e 1572 e 1573 e 1574 e 1575 e 1576 e 1577 e 1578 e 1579 e 1580 e 1581 e 1582 e 1583 e 1584 e 1585 e 1586 e 1587 e 1588 e 1589 e 1590 e 1591 e 1592 e 1593 e 1594 e 1595 e 1596 e 1597 e 1598 e 1599 e 1600 e 1601 e 1602 e 1603 e 1604 e 1605 e 1606 e 1607 e 1608 e 1609 e 1610 e 1611 e 1612 e 1613 e 1614 e 1615 e 1616 e 1617 e 1618 e 1619 e 1620 e 1621 e 1622 e 1623 e 1624 e 1625 e 1626 e 1627 e 1628 e 1629 e 1630 e 1631 e 1632 e 1633 e 1634 e 1635 e 1636 e 1637 e 1638 e 1639 e 1640 e 1641 e 1642 e 1643 e 1644 e 1645 e 1646 e 1647 e 1648 e 1649 e 1650 e 1651 e 1652 e 1653 e 1654 e 1655 e 1656 e 1657 e 1658 e 1659 e 1660 e 1661 e 1662 e 1663 e 1664 e 1665 e 1666 e 1667 e 1668 e 1669 e 1670 e 1671 e 1672 e 1673 e 1674 e 1675 e 1676 e 1677 e 1678 e 1679 e 1680 e 1681 e 1682 e 1683 e 1684 e 1685 e 1686 e 1687 e 1688 e 1689 e 1690 e 1691 e 1692 e 1693 e 1694 e 1695 e 1696 e 1697 e 1698 e 1699 e 1700 e 1701 e 1702 e 1703 e 1704 e 1705 e 1706 e 1707 e 1708 e 1709 e 1710 e 1711 e 1712 e 1713 e 1714 e 1715 e 1716 e 1717 e 1718 e 1719 e 1720 e 1721 e 1722 e 1723 e 1724 e 1725 e 1726 e 1727 e 1728 e 1729 e 1730 e 1731 e 1732 e 1733 e 1734 e 1735 e 1736 e 1737 e 1738 e 1739 e 1740 e 1741 e 1742 e 1743 e 1744 e 1745 e 1746 e 1747 e 1748 e 1749 e 1750 e 1751 e 1752 e 175

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017

NOTA BENE: COMPILARE SOLO LE CELLE A SFONDO GIALLO E INSERIRE I VALORI SENZA SEGNO PIU' O MENO

VOCI DA CONSIDERARE		2016		2020	
		PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI	+	203.850,52		242.433,35	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE	+	0,00		0,00	
VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)	+/-	0,00		0,00	
TOTALE			203.850,52		242.433,35
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI	-	16.945,15		46.126,62	
RIDUZIONE PERMANENTE + ULTERIORI DECURTAZIONI ART.23	-	72.431,00		81.832,36	
INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018	-			0,00	
TOTALE			114.474,37		114.474,37
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		84.074,46
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	-				34.074,46
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	+		0,00		0,00
ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL	+		0,00		0,00
LAVORO STRAORDINARIO	+		14.000,00		14.000,00
ALTRE	+		0,00		0,00
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE			178.474,37		178.474,37
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)					
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019					
EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE					0,00

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE		2018		2020	
		PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI	+		114.474,00		114.474,00
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		84.074,46
TOTALE COMPLESSIVO			164.474,00		198.548,46
NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (*)		39,39		30,79	
VALORE MEDIO PRO CAPITE DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.			4.175,53		
TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO PER TENERE CONTO DELLA MEDIA PROCAPITE					128.564,47
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)					-69.983,99

NOTE * Il numero di dipendenti al 31/12/2020, in assenza del dato certo, è ricavabile dal piano triennale delle assunzioni, pur rappresentando una stima